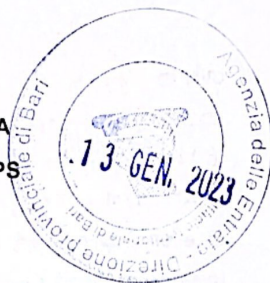


**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEMISIA APS
INTEGRAZIONI STATUTO**



Il giorno nove del mese di gennaio dell'anno duemilaventitre alle ore 19, regolarmente convocata nei modi e termini previsti da statuto, si è riunita, in seconda convocazione, visto che in prima è andata deserta, presso la sede sociale, l'assemblea dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica dello statuto sociale al fine di renderlo perfettamente confacente al Testo Unico degli Enti del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente dell'Associazione, dott.ssa Maria Passaro, la quale nomina quale segretaria la Sig.ra Franca Pastore. Il Presidente, constatata la presenza di tutti soci personalmente, verificatane l'identità e la legittimità a partecipare all'assemblea, accertata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale dei soci,

DICHIARA

L'Assemblea straordinaria validamente costituita.

Prende la parola il Presidente, il quale, riferisce che il 25.11.2022 il Dipartimento Welfare della Regione Puglia – Servizio RUNTS, Economia sociale, Terzo Settore e Investimenti per l'Innovazione Sociale, disabilità e invecchiamento attivo – in seguito all'avvenuta trasfuga della APS dal registro nazionale al RUNTS ha fatto pervenire via pec alla stessa Associazione richiesta di invio dell'atto costitutivo e dello statuto, al fine di verificarne la perfetta corrispondenza al Testo Unico degli Enti del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

Il Presidente, in seguito ad attenta verifica e consultazione di esperti consulenti, al fine di rendere lo statuto dell'Associazione perfettamente corrispondente al Testo Unico degli Enti del Terzo Settore propone le seguenti modifiche statutarie:

- 
- Titolo III, art. 2, comma 3, il testo delle ultime due righe, cioè *"Hanno diritto di voto solo gli associati maggiorenni ed ogni socio potrà rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, non più di un associato"* potrebbe essere sostituito dal seguente testo: ***"Agli associati, anche minorenni, spetta il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali. I soci minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite dei propri genitori o tutori"***;

- potrebbe inoltre essere inserito l'articolo 2 al Titolo II – **Soci e Volontari**

1. ***"Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà."***
2. ***L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.***
3. ***Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.***
4. ***Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.***
5. ***La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.***
6. ***Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.***
7. ***I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.***
8. ***I soci volontari sono iscritti in un apposito registro."***

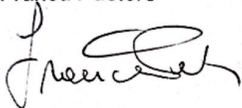
L'Assemblea straordinaria, dopo rapida discussione, all'unanimità

APPROVA

integralmente le modifiche statutarie proposte e dispone che si proceda a registrazione presso i competenti uffici della Agenzia delle Entrate della presente delibera e dell'allegato nuovo statuto societario, contenente tutte le modifiche statutarie appena approvate. Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.45 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

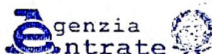
Il Segretario

Franca Pastore



Il Presidente

Maria Passaro



Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari

La presente copia è conforme all'originale informatico
presentato presso questo Ufficio e registrato

13 GEN. 2023 al N. 245 serie 3
ESENTE

L'Incaricato

Rocco DAMATO

Firma su delega del Direttore Provinciale
Valentina SALICE



STATUTO ASSOCIAZIONE "ARTEMISIA" DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

Titolo I – Denominazione, sede, scopo e durata

Articolo 1 – Denominazione e sede

1. L'associazione culturale di promozione sociale ai sensi degli articoli 18 della Costituzione, 36 e seguenti del Codice Civile, Art. 90 legge 289/2002 e Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è denominata "ARTEMISIA APS", qui di seguito detta Associazione.

2. L'Associazione ha sede legale in Bari, in via Dante 243a, l'Associazione potrà comunque esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative e può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura.

Articolo 2 – Scopo

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente al miglioramento delle attività associative volte al perseguimento degli scopi sociali.

2. L'Associazione ha per finalità lo sviluppo delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 con particolare riguardo alle lettere d) i) e t), quindi la diffusione e l'esercizio di attività di promozione sociale, culturali in generale, nonché l'organizzazione di iniziative culturali di interesse sociale ed educative in genere.

L'Associazione più specificatamente si adopererà per:

- **Lettera d)**, secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative
- **Lettera f)**: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- **Lettera i)**: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- **Lettera l)**: formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- **Lettera r)**: accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- **Lettera v)**: promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- **Lettera w)**: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei

tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

- **Lettera z)** riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

3. Per raggiungere tali scopi l'Associazione può mettere in atto, in via secondaria e strumentale, tutte quelle iniziative, in ogni campo della ricreazione, del tempo libero, del ristoro, dei servizi migliorativi della qualità della vita e dello spettacolo che, procurando finanziamenti indiretti, consentano l'espansione ed il continuo miglioramento delle attività. Eventuali utili derivanti da attività commerciali vanno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali dell'associazione.

4. L'Associazione potrà costituire commissioni o comitati, nonché sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine del miglior raggiungimento degli scopi sociali.

5. L'Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività di promozione sociale da parte di tutti, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative; si avvale in modo prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura secondo le previsioni dell'Art. 36 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117; nessun collaboratore a nessun titolo potrà vantare, in mancanza di specifica convenzione con l'Associazione, alcun diritto al compenso per la prestazione svolta.

Articolo 3 – Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II – Soci e Volontari

Articolo 1 – Soci diritti e doveri

1. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione. Il numero potrà essere illimitato e comunque non inferiore al minimo stabilito dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al R.U.N.T.S. ed integrarlo entro un anno.
2. Le categorie dei soci possono essere le seguenti
 - a) **soci fondatori**: sono coloro che hanno firmato l'atto costitutivo, i diritti doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari;
 - b) **soci ordinari**: sono coloro che fanno domanda di ammissione al presidente o al vicepresidente, i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo.
 - c) **soci sostenitori**: sono coloro che vogliono versare somme di denaro o mettere a disposizione di questa senza corrispondere prestazione alcuna beni o servizi di qualsiasi natura, al solo fine di sostenere l'attività che la stessa promuove. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione, sia come

ordinari che sostenitori, tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividere gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso di un genitore.

3. L'ammissione può essere rifiutata o non ratificata dal Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni, con motivazioni che vanno comunicate all'interessato il quale può, sempre entro sessanta giorni, chiedere notizie in merito al pronunciamento del Consiglio Direttivo. La qualifica di socio, con i connessi doveri e diritti, si acquisisce con la delibera presidenziale, la relativa iscrizione a nel libro soci e consegna della relativa tessera. Qualora la stessa non venisse ratificata dal Consiglio Direttivo, saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da parte del Presidente o del Vicepresidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di socio e in particolare il diritto di voto nelle assemblee.
4. L'Organo Amministrativo dovrà esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione utile alla data in cui sono state presentate. L'iscrizione è a tempo indeterminato, decorre dalla data di ammissione e decadrà automaticamente al mancato versamento della quota associativa annuale, senza specifica delibera dell'organo competente. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
5. L'adesione all'Associazione comporta:
 - a) piena accettazione dello statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
 - b) pagamento della tessera, e delle quote associative periodiche
 - c) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione.
6. Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio che recede è tenuto comunque a regolarizzare ogni sua eventuale posizione debitoria nei confronti dell'Associazione.
7. La perdita della qualità di socio può avvenire per:
 - a) morosità;
 - b) non ottemperanza delle disposizioni statutarie e dei regolamenti;
 - c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
 - d) per comportamento scorretto.
8. Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato. E' ammesso, da parte del socio escluso, il ricorso all'Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare. Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate, né ad indennità di alcun titolo.
9. Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell'Associazione, sono, salvo i rimborsi spesa e le indennità di trasferta, effettuati a titolo assolutamente gratuito e di liberalità a meno di diversa delibera assembleare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 36 del D.L. n.117/2017

10. Potranno eventualmente, e qualora ne facessero richiesta scritta, dopo delibera del Comitato Direttivo, partecipare in modo pieno e continuativo delle attività sociali, anche i tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza purchè rispettino le norme statutarie, ed eventuali regolamenti dell'associazione. .

Articolo 2 - Volontari

1. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
7. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
8. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro."

TITOLO III – Organi

Articolo 1 – Organi sociali

1. Gli Organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea generale dei soci;
 - b) il Presidente;
 - c) il Vicepresidente
 - d) il Consiglio Direttivo
 - e) il Segretario e/o il Tesoriere
 - f) l'Organo di Controllo (eventuale)

Articolo 2 – Assemblea generale dei soci

1. L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, le sue decisioni sono sovrane ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, essa rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante posta ordinaria o elettronica o consegna *brevi manu* o, comunque, tramite affissione dell'avviso di convocazione nei locali di una delle sedi dell'Associazione. Tuttavia, potrà essere effettuata in qualsiasi altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile, almeno otto giorni prima di quella fissata per la riunione dell'assemblea ordinaria, ed almeno venti giorni prima di quella fissata per la riunione dell'assemblea straordinaria. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea potrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

3. All'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono partecipare i soli soci, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Agli associati, anche minorenni, spetta il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali. I soci minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite dei propri genitori o tutori.

4. L'assemblea ordinaria sarà validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; quella straordinaria se sarà presente almeno un terzo degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può aver luogo non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

5. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. Il Presidente, controllerà che l'Assemblea sia valida ed atta a deliberare, dirigerà e regolerà le discussioni e, qualora ve ne fosse bisogno, stabilirà l'ordine delle votazioni. L'Assemblea nominerà un segretario e, ove necessario, due scrutatori.

6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, potrà votare per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano, salvo che l'assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione. L'assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21, comma 1, del C.C. – Libro I, Titolo II, Capo II; quella straordinaria con le diverse maggioranze richieste dal menzionato articolo 21, commi 2 e 3, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.

8. L'assemblea ordinaria deve essere indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tuttavia questa dovrà essere convocata tutte le volte che questo dovesse ritenerlo opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci o da uno o più membri del Comitato Direttivo.

9. Sono compiti dell'assemblea ordinaria:

- a) deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- b) deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- c) l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale dell'esercizio precedente predisposto dal consiglio direttivo;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) l'elezione e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- f) deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del seguente comma:

10. L'assemblea dovrà essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta al consiglio direttivo almeno dalla metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta, che proporranno l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione sarà atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

11. Sono compiti dell'assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Associazione;
- b) deliberare sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale.

Articolo 3 – Presidente

1. Il presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

2. Viene eletto tra i soci, dura in carica un quadriennio e potrà essere rieletto.

3. Sono compiti del presidente:

- a) sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'assemblea dei soci;
- b) convocare il Consiglio Direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere;

- c) firmare il rendiconto annuale da presentare all'assemblea;
 - d) convocare e verificare la regolare costituzione delle assemblee.
4. In caso di necessità il presidente potrà provvedere in materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione utile che dovrà avvenire entro trenta giorni dall'emissione del provvedimento.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo il presidente viene sostituito dal consigliere avente funzioni di vice-presidente in quelle mansioni in cui venga espressamente delegato. In caso di dimissioni o altro impedimento definitivo il presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro trenta giorni.

Articolo 4 – Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall'assemblea da tre a cinque membri eletti, compresi il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. Il Vicepresidente coadiuva il presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza. Compito del segretario è quello di dare esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili e del registro di prima nota di cassa, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Nell'adempimento delle sue funzioni il segretario riferisce direttamente al presidente.
2. Il consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Deve in ogni caso riunirsi almeno due volte all'anno.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano ed in caso di parità prevale il voto del presidente; qualora il consiglio dovesse optare, a maggioranza, per lo scrutinio segreto, la parità comporta il riesame della proposta.
4. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre associazioni, o che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.
5. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.
6. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- a) ratificare le domande di ammissione dei soci approvate dal Presidente o dal Vicepresidente;
 - b) redigere il rendiconto annuale da sottoporre all'assemblea;

- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui al titolo III, articolo 2, comma 6, del presente statuto;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di esclusione che si dovessero rendere necessari verso i soci;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
- g) Tenere i libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17, comma 1 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117.

7. Il consiglio direttivo rimane in carica un quadriennio e può essere rieletto.

8. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, questo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alla votazione per surrogare i mancanti. I nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo nella prima assemblea utile successiva, ai sensi del precedente titolo III, articolo 3, comma 5, del presente statuto. Il consiglio direttivo dovrà ritenersi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 5 – Organo di Controllo

L'assemblea può nominare un Organo di Controllo secondo quanto previsto e con le indicazioni contenute nell'Art. 30 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117. La nomina diventa obbligatoria nei casi citati dal predetto articolo.

TITOLO IV – Anno sociale e bilancio o rendiconto annuale

Articolo 1 – Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

Articolo 2 – Bilancio o rendiconto annuale

1. Il bilancio o rendiconto annuale, redatto dal Consiglio Direttivo, firmato dal presidente ed approvato dall'assemblea a norma dei precedenti articoli del presente statuto, deve informare circa la complessiva

situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, deve essere redatto con chiarezza e ne deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria di questa.

2. Copia del bilancio o rendiconto annuale è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale.

3. L'associazione si conforma alle prescrizioni in materia contenute negli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo

3 Luglio 2017 n. 117.

Titolo V – Patrimonio sociale

Articolo 1 – Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo;
- b) quote specifiche per attività istituzionali versate dai soci o dai tesserati;
- c) contributi pubblici e privati;
- d) lasciti e donazioni;
- e) proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.
- f) 'dai beni di proprietà dell'associazione;

2. Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Titolo VI – Clausola compromissoria

Articolo 1 – Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Giudice di pace competente per territorio.

2. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

3. L'arbitrato si terrà presso la sede sociale ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Titolo VII – Scioglimento

Articolo 1 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 3, titolo I, del presente statuto, è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.

2. In caso di scioglimento o comunque di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'Art. 45, comma 1, del Decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo la delibera assembleare o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Titolo VIII – Norma di rinvio

Articolo 1 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, redatti dal consiglio direttivo in conformità ai principi statutari stessi, si osservano le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge in materia.